

ai sensi dell'articolo 108, secondo comma, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998

avente ad oggetto azioni ordinarie di



OFFERENTI



Veneto Banca S.p.A. è considerata, ai sensi dell'articolo 101-bis, comma 4-bis, lettera b) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 soggetto che agisce di concerto con Banca Apulia S.p.A.

HDI V.a.G. (HDI Versicherung auf Gegenseitigkeit, società di mutua assicurazione) è considerata, ai sensi dell'articolo 101-bis, comma 4-bis, lettera b) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 soggetto che agisce di concerto con HDI Assicurazioni S.p.A.

Consulenti finanziari dell'offerta



Intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.



Banca Apulia S.p.A. e HDI Assicurazioni S.p.A. (gli "Offerenti") comunicano che, successivamente alla conclusione, avvenuta in data 16 marzo 2012, dell'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l'"Offerta") promossa, ai sensi dell'art. 102 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), dagli Offerenti e avente ad oggetto n. 44.700.000 azioni ordinarie (le "Azioni") di Apulia Prontoprestito S.p.A. (l'"Emittente" o "Apulia Prontoprestito"), rappresentative del 18,941% del capitale sociale di Apulia Prontoprestito e pari alla totalità delle azioni emesse alla data di pubblicazione del Documento di Offerta, approvato da Consob con delibera n. 18082 del 25 gennaio 2012 e pubblicato in data 27 gennaio 2012 ("Documento di Offerta") non in possesso degli Offerenti, questi ultimi sono venuti a detenere una partecipazione pari al 90,063% del capitale sociale dell'Emittente, corrispondente a n. 212.549.667 azioni, di cui: (i) 191.300.000 azioni (pari all'81,06% del capitale sociale), già nella titolarità degli Offerenti alla data di pubblicazione del Documento di Offerta; e (ii) n. 21.249.667 Azioni portate in adesione all'Offerta pari al 9,004% del capitale sociale dell'Emittente. Si segnala che gli Offerenti né durante il Periodo di adesione né successivamente alla conclusione dell'Offerta e sino alla data odierna hanno effettuato acquisti di Azioni al di fuori dell'Offerta.

Essendosi verificati i presupposti di legge, come dichiarato nel Documento di Offerta, gli Offerenti intendono adempiere all'obbligo di acquisto ai sensi dell'articolo 108, secondo comma, del TUF ("Obbligo di Acquisto") con riferimento alla totalità delle Azioni ancora in circolazione - pari a n. 23.450.333 Azioni e corrispondenti al 9,937% del capitale sociale dell'Emittente ("Azioni Residue") - attraverso la procedura concordata con Consob e Borsa Italiana S.p.A. ("Procedura"), nei termini di seguito indicati. Tutti i termini utilizzati nel presente avviso con la lettera maiuscola, ove non diversamente precisato, hanno il medesimo significato attribuito agli stessi nel Documento di Offerta. Si veda il paragrafo Definizioni posto all'inizio del Documento di Offerta.

CORRISPETTIVO PER L'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI ACQUISTO

Il prezzo per ciascuna Azione Residua che gli Offerenti corrisponderanno ai rispettivi titolari sarà pari ad Euro 0,30, come determinato da Consob, ai sensi del combinato disposto degli articoli 108, quarto comma, del TUF e 50, quinto comma, del Regolamento Emittenti, con provvedimento n. 18190 del 2 maggio 2012, comunicato agli Offerenti in data 3 maggio 2012 e reso noto al mercato con comunicato stampa del 3 maggio 2012 ("Corrispettivo").

In considerazione del numero delle Azioni Residue e dell'ammontare del Corrispettivo, il controvalore complessivo delle Azioni Residue oggetto dell'Obbligo di Acquisto è pari ad Euro 7.035.100 ("Controvalore Complessivo").

Il Corrispettivo si intende al netto dei bolli, in quanto dovuti e dei compensi, provvigioni e spese che rimarranno a carico esclusivo degli Offerenti.

PERIODO DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI VENDITA

Il periodo concordato con Borsa Italiana S.p.A. entro il quale gli Offerenti adempiranno all'Obbligo di Acquisto delle Azioni Residue, avrà inizio alle ore 8.00 dell'8 maggio 2012 ed avrà termine alle ore 17.40 del 28 maggio 2012 ("Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita").

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI VENDITA

I titolari delle Azioni Residue ("Azionisti Richiedenti") che intendono presentare una richiesta di vendita ("Richiesta di Vendita") devono essere titolari di Azioni Residue dematerializzate, regolarmente iscritte in un conto titoli presso uno degli Intermediari Depositari, e devono rivolgersi ai rispettivi Intermediari Depositari per il conferimento dell'ordine di vendita, ai sensi dell'articolo 5.2.1 del Regolamento di Borsa. Gli Intermediari Depositari devono quindi far confluire le Richieste di Vendita all'Intermediario Incaricato del Coordinamento direttamente o per il tramite degli Intermediari Negoziatori, mediante inserimento delle relative proposte di negoziazione.

Le Richieste di Vendita sono raccolte sul MTA.

Le Azioni Residue dovranno essere libere da vincoli di ogni genere e natura - reali, obbligatori e personali - oltre che liberamente trasferibili agli Offerenti.

Le Richieste di Vendita di soggetti minori o di persone affidate a tutori o curatori, sottoscritte, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da chi esercita la patria potestà, la tutela o la curatela, se non corredate dall'autorizzazione del giudice tutelare, saranno accolte con riserva e non conteggiate ai fini della determinazione della percentuale di adesione all'Offerta ed il loro pagamento avverrà in ogni caso solo ad autorizzazione ottenuta.

Le Azioni Residue, al fine di poter essere vendute nell'ambito della Procedura, dovranno risultare regolarmente iscritte e disponibili in un conto titoli dell'Azionista Richiedente e da questi acceso presso un Intermediario Depositario. In particolare, le Azioni Residue rivenienti da operazioni di acquisto effettuate sul mercato potranno essere apportate in adesione alla Procedura solo a seguito dell'intervento regolamentare delle operazioni medesime nell'ambito del sistema di liquidazione.

DATA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO - TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITÀ DELLE AZIONI RESIDUE A FAVORE DEGLI OFFERENTI

Il pagamento del Corrispettivo avrà luogo in contanti, il terzo giorno di borsa aperta successivo al termine del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita, e pertanto, il 31 maggio 2012 ("Data di Pagamento").

Il pagamento del Corrispettivo sarà effettuato da Banca Apulia e da HDI, in proporzione alle Azioni Residue da ciascuno acquistate nell'ambito della Procedura, per il tramite dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento: (i) agli Intermediari Negoziatori, che dovranno provvedere al trasferimento a favore degli Intermediari Depositari; e (ii) agli Intermediari Depositari nel caso in cui questi siano controparte diretta dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento. Gli Intermediari Depositari provvederanno all'accredito sui conti degli Azionisti Richiedenti o dei loro mandatar, in conformità alle istruzioni dagli stessi impartite. L'obbligo degli Offerenti di pagare il Corrispettivo si intenderà assolto nel momento in cui le relative somme siano state trasferite dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento agli Intermediari Depositari, direttamente o per il tramite degli Intermediari Negoziatori. Resta ad esclusivo carico degli Azionisti Richiedenti il rischio che gli Intermediari Negoziatori non provvedano o ritardino a trasferire detti importi agli Intermediari Depositari nonché il rischio che questi ultimi non provvedano o ritardino a trasferire i medesimi importi agli Azionisti Richiedenti o ai loro mandatar.

Alla Data di Pagamento, le Azioni Residue oggetto delle Richieste di Vendita verranno trasferite agli Offerenti sui conti deposito titoli aperti rispettivamente da Banca Apulia e da HDI.

GARANZIE DI ESATTO ADEMPIMENTO

Gli Offerenti intendono far fronte alla copertura finanziaria del Controvalore Complessivo, pari ad Euro 7.035.100, facendo ricorso a mezzi propri. A garanzia dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento del Corrispettivo, Banca Apulia, anche per conto di HDI, ha depositato in un deposito vincolato a gestione speciale, una somma di denaro che copre il Controvalore Complessivo. Tale deposito è vincolato fino alla Data di Pagamento.

DIRITTO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 111 DEL TUF

Nell'ipotesi in cui, ad esito della Procedura, gli Offerenti venissero a detenere, anche per effetto di acquisti eventualmente effettuati sul mercato, direttamente o indirettamente, durante il Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita, una partecipazione almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente, i medesimi Offerenti eserciteranno il diritto di acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF ("Diritto di Acquisto") e, contestualmente, adempiranno all'obbligo di acquisto ai sensi dell'articolo 108, primo comma, del TUF ("Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, primo comma, del TUF"). Gli Offerenti eserciteranno il Diritto di Acquisto ed adempiranno all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, primo comma, del TUF, dando corso ad un'unica procedura ("Procedura Congiunta") avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie dell'Emittente ancora detenute dal mercato alla Data di Pagamento. Gli Offerenti renderanno nota l'eventuale sussistenza dei presupposti per l'avvio della Procedura Congiunta in occasione della comunicazione dei risultati della Procedura entro le 7.59 del giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita, ove verranno fornite indicazioni circa: (i) il quantitativo di Azioni Residue (in termini assoluti e percentuali), (ii) le modalità ed i termini con cui si darà corso alla Procedura Congiunta e (iii) la tempistica della revoca dalla quotazione delle Azioni. Tali informazioni saranno successivamente confermate nell'avviso sui risultati definitivi della Procedura, pubblicato entro il giorno di borsa aperta precedente la Data di Pagamento, sul quotidiano "Italia Oggi" e, pertanto, entro il 30 maggio 2012. La Procedura Congiunta avrà efficacia il 6 giugno 2012. In tale data gli Offerenti procederanno alla formale comunicazione all'Emittente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111, comma terzo, del TUF, di avvenuto deposito del prezzo di acquisto presso una banca. In tale data (i) la titolarità delle Azioni Residue verrà trasferita dagli azionisti titolari delle stesse agli Offerenti, e (ii) Apulia Prontoprestito provvederà conseguentemente ad aggiornare il libro soci. Il corrispettivo per le Azioni Residue rimanenti da corrispondere all'esito della Procedura Congiunta sarà pari al Corrispettivo.

DELISTING DI APULIA PRONTOPRESTITO

Qualora, ad esito della Procedura, non venga raggiunta la soglia del 95% del capitale sociale dell'Emittente, Borsa Italiana, ai sensi dell'articolo 2.5.1, ottavo comma, del Regolamento di Borsa, disporrà la revoca dalla quotazione delle Azioni a decorrere dall'1 giugno 2012, giorno di borsa aperta successivo alla Data di Pagamento. In tale ultimo caso, gli azionisti dell'Emittente che non avranno ceduto le proprie Azioni Residue nell'ambito della Procedura, diverranno titolari di azioni non quotate in alcun mercato regolamentato con conseguenti difficoltà di liquidare in futuro il proprio investimento. Diversamente, nell'ipotesi in cui ad esito della Procedura, gli Offerenti dovessero raggiungere (tenendo conto delle Azioni dell'Emittente già nella titolarità degli Offerenti) la soglia del 95% del capitale sociale dell'Emittente e si dovesse dar corso alla Procedura Congiunta, ai sensi dell'articolo 2.5.1, ottavo comma, del Regolamento di Borsa, i titoli oggetto degli acquisti ai sensi di legge saranno sospesi nelle sedute dell'1, 4 e 5 giugno 2012 e revocati dalla quotazione a partire dalla seduta del 6 giugno 2012.

Il presente avviso sarà a disposizione del pubblico sul sito internet di Banca Apulia www.bancapulia.it, di HDI www.hdiassicurazioni.it e dell'Emittente www.apuliaprontoprestito.it nonché presso la sede di Borsa Italiana in Milano, Piazza degli Affari, n. 6.

Bari - Roma, 5 maggio 2012